

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3, comma 4, D.LGS. 23.06.2011 n. 118. e variazioni agli stanziamenti di cassa.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Con D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione;

Ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 26.04.2021 ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, del Bilancio di Previsione 2021-2023 e della Nota integrativa”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 11.04.2022 ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, del Bilancio di Previsione 2022-2024 e della Nota integrativa”;

Visto l’atto programmatico di indirizzo per la gestione del Bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 53 dd. 09.05.2022;

Vista la delibera consiliare n. 23 di data 29.07.2021 di approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021;

Vista la determinazione del Servizio Segreteria n. 206 dd. 14.12.2021 ad oggetto: “Ricognizione spese per indennità personale dipendente anno 2021 da reimputare sull’esercizio 2022.”;

Vista la determinazione del Servizio Finanziario n. 71 dd 29.12.2021 ad oggetto: “Variazione di esigibilità anno 2021 e reimputazione all’esercizio 2022.”

Richiamato l’art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che “*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio ma non pagate.*”

Richiamato, inoltre, il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai diversi servizi comunali per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate;

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all’elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di adeguare celermente gli stanziamenti di bilancio alle risultanze delle operazioni di riaccertamento e di consentire il proseguimento delle operazioni di redazione del rendiconto dell’esercizio 2020.

Attesa la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 175 c 5 bis lett e) del DLgs 267/2000 e dell’art. 3 comma 5 del DLgs 118/2011.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Atteso che, in ordine alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espresso favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale in data 27 giugno 2022 dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 20 giugno 2022, pervenuto al protocollo comunale in pari data sub nr. 6450;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese.

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2021 ai fini della predisposizione del rendiconto 2021, come risulta dai prospetti predisposti dall'ufficio ragioniera, dai quali si rileva che:
 - l'ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 2021 da esercizi precedenti è pari complessivamente ad € 1.248.937,17;
 - l'ammontare totale dei residui attivi al 31 dicembre 2021 da competenza e da esercizi precedenti è pari complessivamente ad € 2.703.895,74;
 - l'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2021 da esercizi precedenti è pari complessivamente ad € 169.633,42;
 - l'ammontare totale dei residui passivi al 31 dicembre 2021 da competenza e da esercizi precedenti è pari complessivamente ad € 952.622,16.
 2. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento definitivo confluiranno nel rendiconto 2021;
 3. di apportare di conseguenza variazioni agli stanziamenti di cassa, come da allegato prospetto;
 4. di conferire alla presente, per le motivazioni in premessa espresse, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, della L.R. 03.05.2018, n. 2, in considerazione del fatto che è necessario proseguire con urgenza all'approvazione del Rendiconto 2020;
 5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
 6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992
 - ovvero in alternativa
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.Lgs 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.